

Protocollo di valutazione Scuola Primaria

Anno scolastico 2022 - 2023

Premessa

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale insita nella funzione docente e nella sua struttura bidimensionale, sia individuale sia collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle scuole.

L' OM 172 del 4 dicembre 2020, e le Linee Guide che la accompagnano esplicitano che “La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli d'apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.”

In tale prospettiva, il Presente Protocollo, alla luce dei nuovi riferimenti normativi, definisce i criteri e le modalità del nuovo impianto della valutazione degli apprendimenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza ai processi valutativi e garantire il miglioramento degli apprendimenti di ogni alunno.

❖ VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

1. CRITERI GENERALI

La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione e monitoraggio sistemico da parte dei docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali.

La valutazione, trasparente e tempestiva, è rivolta ad accertare per ogni alunno il processo formativo, il livello globale degli apprendimenti conseguiti e il comportamento tenuto da questi nei confronti dei pari, degli insegnanti e degli spazi comuni condivisi con la comunità scolastica; comunicata ai genitori, permette che possano partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio.

La valutazione, inoltre, attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, concorre a promuovere i processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di apprendimento e al successo formativo.

La valutazione deve tener conto dei criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo.

Art. 1 d.lgs 62/2017 PRINCIPI. OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE

Comma 1. *“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”*

2. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

D.leg. 62/2017 Art. 1 - PRINCIPI. OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE

Comma 2. *“La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.*

Comma 3. *La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.*

Comma 4. *Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.”*

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale.

Per una piena valorizzazione dei soggetti del percorso formativo occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori necessaria a promuovere principi e valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.

Un'educazione efficace è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto suggerendo strategie per la soluzione dei problemi. Tutti i componenti devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento positivo, propositivo e costruttivo; occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative e costruiscano così un'importante alleanza formativa.

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.

2.1 INDICATORI E DESCRITTORI DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO

D.leg.62/2017 - Art. 2 VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Comma 3. *“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.”*

La valutazione del **comportamento** è finalizzata a favorire “l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.

[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1]

Il comportamento assume una valenza educativa e formativa finalizzata alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza.

Comma 5. *La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.*

Comma 7. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 .04.1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.*

L. n.92/2019 *Concorrono alla espressione del giudizio di comportamento le competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.*

O.M. 172. 04 dicembre 2020 Art 3 (Modalità di valutazione degli apprendimenti)

Comma 8 *La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.*

Tenendo conto delle competenze sociali e civiche definite dal Parlamento europeo (*Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 18/12/2006*) per la valutazione del comportamento sono stati individuati due traguardi di competenza:

- Coscienza civica
- Partecipazione e collaborazione

Ciascun traguardo comprende **criteri** per la valutazione del comportamento e la conseguente attribuzione di un **giudizio sintetico**. ([Allegato n. 1 Rubrica comportamento Primaria e SSIG](#)) ([Allegato n. 5 Patto di Corresponsabilità](#))

Concorrono alla valutazione del comportamento le competenze di cittadinanza acquisite anche con il curriculum di educazione civica.

3. VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

D.leg.62/2017 - Art. 1 PRINCIPI. OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE

Comma. 2 *“La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.”*

Funzioni della valutazione

La valutazione è parte integrante della progettazione didattica poiché interagisce e si completa con essa per costruire spazi, tempi di lavoro, azioni per l'insegnante e per gli alunni. Essa assolve ad un ruolo fondamentale nel percorso formativo dello studente perché sostiene il processo di insegnamento- apprendimento e la sua maturazione, chiamandolo a ripensare le proprie esperienze formative e orientandolo verso un percorso di autovalutazione.

La valutazione così intesa ricopre la funzione di essere:

- ✓ **sommativa**: accerta con strumenti oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze, ponendo l'attenzione al risultato finale del processo di insegnamento/apprendimento;

- ✓ **formativa:** favorisce l'autoregolazione del processo di apprendimento, coinvolgendo sia il docente, allo scopo di migliorare il tipo di intervento didattico da mettere in atto, sia l'alunno, che deve riuscire ad autovalutare il proprio percorso e capire come modificare il suo studio per arrivare a risultati più soddisfacenti;
- ✓ **orientativa:** guida l'alunno ad esplorare sé, a conoscere le proprie capacità e i propri limiti, a costruire la propria identità al fine di favorire la crescita personale;
- ✓ **proattiva:** riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati per attivare gli aspetti motivazionali che sostengono l'apprendimento;
- ✓ **trasparente:** comunica e descrive i momenti della valutazione a genitori e alunni;
- ✓ **collegiale:** richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative;
- ✓ **individualizzata:** rispetta i ritmi, i tempi e i livelli degli alunni con difficoltà di apprendimento;
- ✓ **dinamica:** prevede un punto di partenza, un itinerario programmato e un punto di arrivo;
- ✓ **globale:** prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli alunni.

LE FASI DELLA VALUTAZIONE

Esistono tre momenti fondamentali della valutazione strettamente legati tra loro:

Verifica iniziale diagnostica	Rileva la situazione di partenza in termini di conoscenze, abilità e competenze pregresse degli alunni; programma l'azione didattica e gli eventuali interventi compensativi da pianificare in caso di situazioni di svantaggio; fornisce agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento; promuove l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà.
Verifica formativa	In itinere: contestuale al percorso di insegnamento/apprendimento, fornisce informazioni sul livello di conoscenze/abilità raggiunte dall'alunno e monitora la correlazione qualità/efficacia dell'azione educativa al fine di rimodulare il processo e rendere l'alunno consapevole del suo progresso, orientandone gli impegni.
Verifica sommativa	Finale: al termine di ogni quadrimestre, valuta l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno; confronta i risultati ottenuti con i risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza.

È necessario tenere distinta l'**azione di verifica**, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, **dall'azione di valutazione**, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

La Valutazione degli apprendimenti alla luce dell'OM 172 del 4 dicembre 2020

L'O.M. 172 del 4 dicembre 2020, accompagnata dalle **Linee Guida** e dalla nota del MIUR 2158, delinea i termini e le modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62., e definisce per la scuola Primaria Art. 3 comma 1 " *A decorrere dall'scolastico 2020/21...una valutazione **periodica e finale degli apprendimenti**, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.*" riferito ai diversi livelli di apprendimento.

Tale impianto è in continuità con quanto già presente nel D. Lgs 62/17 in cui è sottolineato «**La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni**, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo** degli stessi, **documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (D. Lgs 62/17) La normativa dell'O.M 172 del 4 dicembre 2020, accompagnata dalle Linee Guida e dalla nota del MIUR 2158, per la scuola primaria ha previsto il superamento del voto su base decimale nella valutazione intermedia e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni con un giudizio descrittivo specifico per ogni disciplina, che dovrà esprimere i processi cognitivi, metacognitivi, emotivi e sociali che determinano l'apprendimento.

La programmazione annuale per singole classi, per classi parallele e verticalizzata secondo il curriculum d'Istituto, rappresenta il piano di sviluppo degli obiettivi di apprendimento in un processo complementare e biunivoco con la valutazione. «**Acquisire una visione longitudinale degli obiettivi di insegnamento**» è la prospettiva da adottare che delinea Perrenoud (Perrenoud, 1999).

La valutazione, così intesa, diventa strumento per costruire in progressione le conoscenze che gli alunni realizzano, favorire il dispiego delle potenzialità di ciascuno tenendo conto dei livelli di partenza, sostenere la motivazione ad apprendere e far sì che ogni alunno raggiunga il successo formativo.

L'impostazione pedagogica che sostiene tale impianto ha inteso innescare un circuito virtuoso tra programmazione, valutazione, ri-progettazione ed attribuire appieno alla valutazione la sua funzione formativa, ovvero **per l'apprendimento** con funzione riflessiva e autoregolativa che investe tanto i docenti quanto gli alunni presupposto di una **scuola autenticamente inclusiva**, che non lascia indietro nessuno.

a. Progettazione e Obiettivi d'apprendimento

OM 172 del 4 dicembre 2020

Art. 2 (Finalità) comma 1. «La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell'ambito...del decreto valutazione, concorre, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto»

La programmazione didattica annuale di classe, declinata per obiettivi d'apprendimento in base al curriculum d'istituto, rappresenta il punto da cui partire per impiantare il nuovo giudizio descrittivo.

Gli **obiettivi d'apprendimento** sono *“le piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo...essi rappresentano campi del sapere, conoscenze e abilità indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”*.

Per elaborare il giudizio descrittivo, quindi, deve essere individuato e definito da parte del docente, il repertorio degli obiettivi oggetto di valutazione per ogni disciplina.

Gli **obiettivi di apprendimento**, affinché possano esprimere comportamenti apprenditivi osservabili tali da conferire validità alle procedure di valutazione ad essi rivolti, deve presentare due caratteristiche fondamentali:

- indicare le **operazioni cognitive, le azioni** che l'alunno deve effettuare, cioè le risorse (rappresentazioni mentali, processi cognitivi di base, atteggiamenti verso il compito, motivazione personale...) mobilitate per agire in un determinato contesto.
- esplicitare i **contenuti** sui quali l'operazione cognitiva lavora che possono essere:
 - Fattuali
 - Concettuali
 - Procedurali
 - Metacognitivi.

Allo scopo di elaborare il giudizio descrittivo gli obiettivi devono corrispondere a **risultati attesi**, ad **evidenze osservabili** tali da fornire indizi a sostegno del giudizio stesso.

Per ciascun ambito disciplinare andrà individuato un **numero congruo di obiettivi** per i nuclei tematici scelti; tra essi possono essere compresi anche obiettivi trasversali.

Gli obiettivi riportati nel documento di valutazione, non dovranno essere tutti quelli individuati nei vari livelli di progettazione formativa, ma quelli più direttamente riconducibili ai Traguardi di sviluppo, che costituiscono *campi del sapere, conoscenze e abilità*, dovranno essere quindi i più rappresentativi del percorso formativo tracciato dai docenti, per garantire chiarezza e trasparenza alla comunicazione valutativa.

Gli obiettivi che i docenti sono chiamati a individuare devono essere oggetto di studio e di condivisione da parte del team di classe e/o interclasse in continuità con il curricolo d'Istituto.

Nell'a.s. 2021/22 l'istituto Comprensivo, per la progressiva attuazione dell'O.M. 172/04/2020, propone quanto segue:

- **obiettivi disciplinari e/o trasversali** selezionati all'interno dei nuclei tematici prescelti, compresi quelli di educazione civica, sono il riferimento per la valutazione intermedia e finale di **primo** e **secondo quadrimestre** dei livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni.

4. MODALITÀ DI VERIFICA INTERNA

Elaborare il **giudizio descrittivo** richiede collegare in modo sinergico la valutazione **formativa**, in itinere, con quella **sommativa**, periodica e finale nella prospettiva di miglioramento. **Il giudizio descrittivo non è riducibile alla sommatoria degli esiti ottenuti nelle singole prove di verifica, non si traduce in una media matematica.**

Esso deve *“rilevare informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di continua modificabilità delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni.”*

Il giudizio descrittivo, quindi, va alimentato da **osservazioni sistematiche di processo e di prodotto** guidate da **criteri espliciti** che sappiano descrivere in **modo chiaro ed oggettivo** cosa si valuta rispetto al compito atteso.

In quest’ottica *“La valutazione... “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (D. lgs 62/2017, articolo 1, comma 1).”* e diventa per l’alunno occasione di riflessione sul proprio processo di apprendimento e può far parte del giudizio descrittivo.

La valutazione in itinere, *“espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.” (O.M.172, Art. 3 comma 2)*, a partire dal secondo quadrimestre dell’a.s.2020/21, si avvale, di una pluralità di strumenti che consentano di raccogliere elementi che condurranno alle valutazioni periodiche e finali; **“appunti di viaggio”** utili a rilevare in modo sistematico le manifestazioni di apprendimento per monitorare il percorso e rimodularlo in base alle necessità di ciascuno.

Le valutazioni periodiche e finale

- a. **Le prove oggettive**, effettuate al termine di ogni percorso didattico, comuni in ogni interclasse, vengono definite nelle riunioni di team di programmazione per disciplina, nelle interclassi tecniche; si stabiliscono a priori le modalità di correzione, i tempi, le strategie di somministrazione.

Tipologia delle prove:

a. orale:

- colloqui
- interrogazioni: esposizioni argomentative, a domanda

b. scritta:

- risposta multipla
- risposta aperta
- risposta chiusa
- vero /falso

c. elaborazioni testuali:

per valutare: competenza ideativa e testuale, competenza morfologica sintattica, competenza semantica, competenza ortografica.

d. prove pratiche

e. prove strutturate in formato digitale

f. compiti unitari in situazione

- compito reale e complesso che, per essere portato a termine, necessita di conoscenze e abilità multidisciplinari. Rappresenta uno spazio di autonomia e responsabilizzazione nel quale ciascun alunno può affrontare e portare a termine il compito affidatogli, mostrando di possedere le competenze utili a realizzarlo. Il compito unitario è una “situazione” in grado di mobilitare la competenza da promuovere e da valutare.

g. Unità di Apprendimento - UdA:

- prove specifiche per il miglioramento delle competenze trasversali con particolare riguardo a quella dell'imparare ad imparare e digitale previste dal Piano di Miglioramento.

Nel somministrare le prove di verifica, alla luce della nuova normativa, diviene importante esplicitare agli alunni gli obiettivi che si vanno ad accertare ed i criteri di correzione sulla base dei quali verrà valutata la prova.

Le prove sono somministrate alla fine delle unità di lavoro e prevedono:

- gradualità delle difficoltà proposte,
- coerenza con gli obiettivi perseguiti,
- rispetto dei livelli di difficoltà affrontati durante l'attività didattica.

b. Prove d'Istituto

Il Collegio dei Docenti organizzato in dipartimenti disciplinari ha il compito di elaborare:

- prove strutturate in ingresso e finali per classi parallele, finalizzate alla verifica e valutazione del conseguimento di conoscenze, abilità, competenze disciplinari e/o trasversali, previste nei curricoli d'istituto e nella progettazione annuale.

In particolare:

- prove strutturate comuni per tutte le classi in italiano, matematica e inglese.

La somministrazione, la correzione e la valutazione (effettuata con uso di griglie condivise) delle prove parallele verrà effettuata dai docenti i quali avranno cura di inviare i dati ai capi dipartimento.

I risultati delle prove per singola disciplina saranno tabulati in base a criteri condivisi e corrispondenti ai nuovi livelli di apprendimento dai capi dipartimento e restituiti alle Funzioni Strumentali di riferimento.

In particolare, i risultati delle prove somministrate agli alunni con BES certificati rientrano nell'autovalutazione d'Istituto e vengono riportati nella griglia di tabulazione e sono riportati nel registro personale.

I risultati delle prove per classi parallele finali, sono riportate nel registro personale e possono concorrere alla valutazione dell'alunno e comunque assumono valore per l'autovalutazione di istituto.

Le prove somministrate all'inizio dell'anno avranno lo scopo principale di determinare le fasce di livello.

Le prove iniziali e finali sono effettuate in date stabilite con apposito calendario.

Affinché la valutazione di tali prove avvenga in modo imparziale e oggettivo, i docenti faranno riferimento a griglie che permetteranno di convertire il punteggio ottenuto nella prova nei livelli d'apprendimento corrispondenti. (Allegato A1)

Tabella di conversione dei punteggi su base numerica nei 4 livelli d'apprendimento

Percentuali Prove Oggettive	Livello	Conoscenze e Competenze
95% - 100%	Avanzato	Ampie, autonome e sicure
85% - 94%		Complete e Autonome
75% - 84%	Intermedio	Quasi del tutto complete e autonome
65% - 74%		Abbastanza complete e acquisite in modo sostanziale
55% - 64%	Base	Essenziali
>=45% - 54%	In via di prima acquisizione	Parziali

Risultati delle prove di verifica e livelli di apprendimento

Si riporta uno schema che colloca l'alunno in una fascia di Apprendimento ai fini del posizionamento all'interno della progettazione didattica.

Quadro di riferimento

Area di recupero	Area di consolidamento	Area di potenziamento	
Livello iniziale	Livello base	Livello intermedio	Livello Avanzato

La valutazione attraverso il confronto tra i risultati attesi nel percorso compiuto e l'impegno profuso dall'alunno, ha lo scopo di:

- verificare i risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- accertare il grado di maturazione dell'alunno, considerato il suo punto di partenza;
- vagliare la validità del metodo di insegnamento;

- individuare appositi interventi e strategie per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- modificare la programmazione educativa e didattica;
- stimolare alla partecipazione e potenziare la motivazione e l'autostima;
- sviluppare la capacità di autovalutazione e di orientamento.

La valutazione, infatti, non coincide meccanicamente con l'apprezzamento tecnico dei risultati, ma riveste una ben più complessa valenza, in quanto oltre ai risultati misurabili, alla sua definizione concorrono:

- osservazioni occasionali e sistematiche;
- attenzione ai ritmi di apprendimento;
- riconoscimento dei diversi stili cognitivi;
- apprezzamento dell'interesse e della partecipazione.

Un controllo costante dei risultati consente di rimuovere, con opportuni interventi compensativi di recupero, le difficoltà e i ritardi che si evidenzieranno nel processo di apprendimento dei singoli allievi o, equivalentemente, procedere in percorsi di potenziamento.

b. Tempi della valutazione e comunicazione degli esiti

Nei mesi di novembre e di aprile si attestano gli esiti di apprendimento al termine dei **bimestri** attraverso colloqui individuali con le famiglie, momento in cui possono prendere visione delle verifiche, dei diversi prodotti eseguiti e delle valutazioni riguardanti il proprio figlio.

Per gli esiti insufficienti, nella Scuola Primaria, il Consiglio di Interclasse procede alla convocazione della famiglia dell'alunno, che presenta difficoltà di apprendimento, per un colloquio informativo e di condivisione delle strategie di miglioramento della situazione. Tali colloqui sono previsti anche al permanere delle difficoltà già evidenziate nel mese di maggio, per i casi a rischio di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

La valutazione, che viene espressa in coerenza con l'offerta formativa, la personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi e le Indicazioni nazionali per il curriculum, ha cadenza **quadrimestrale**.

Si prevedono momenti di recupero in itinere durante il processo formativo, ogni qualvolta il docente ne ravvisi la necessità. Il collegio dei docenti, tuttavia, ha deliberato modalità di recupero comuni distinti per ordine di scuola:

- ✓ Scuola Primaria: interventi di recupero personalizzati durante la prima settimana di gennaio, al rientro dalla pausa natalizia e una settimana dopo le vacanze pasquali dal 20 al 27 aprile (delibera Collegio 10/09/2021).
- ✓ Il **Documento di Valutazione** può essere visionato on-line dalle famiglie nei mesi di febbraio e di giugno al termine degli scrutini. È possibile visionare altresì la nota allegata per la valutazione degli apprendimenti e dell'interesse dimostrati dagli alunni nell'insegnamento della religione cattolica o nelle attività alternative a tale insegnamento.

In caso di valutazione quadrimestrale con livelli d'apprendimento "*In via di prima acquisizione*" in una o più discipline, per obiettivi parzialmente o ancora in via di prima acquisizione, la scuola provvede alla segnalazione alle famiglie mediante colloqui individuali e ad attivare **strategie e azioni** per il **miglioramento degli apprendimenti** attraverso:

- organizzazione a classi aperte per gruppi di livello, ove possibile;
- attività di supporto dei docenti con ore di potenziamento e contemporaneità;
- strategie didattiche individualizzate, peer to peer, laboratori, apprendimento cooperativo.

1. VALUTAZIONE DISCIPLINARE E GLOBALE

a. Valutazione dell'apprendimento disciplinare

INDICATORI E DESCRITTORI DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DESCRITTIVO

D.lgs 62/2017 -Art.1 Comma 1 «La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze»

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

O.M. 172 del 4 dicembre 2020

Art. 2 (Finalità) comma 1. «La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell'ambito...del decreto valutazione, concorre, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto»

*Art 3 comma 1 «A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione,».*

Art. 3. Comma 6. «I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

- a) In via di prima acquisizione*
- b) Base*
- c) Intermedio*
- d) Avanzato»*

La nuova normativa, in continuità e in corrispondenza con i livelli dei traguardi di competenza delineati nel certificato ministeriale d.lgs 62/17 Art. 1, c. 6, stabilisce che, per ciascun alunno, la **valutazione periodica**, al termine del I quadrimestre, e **finale**, al termine del II quadrimestre, va espressa dai docenti mediante un giudizio descrittivo degli apprendimenti disciplinari da riportare sul documento di valutazione che attesta il livello degli esiti conseguiti

I docenti sono tenuti a valutare, mediante un giudizio descrittivo, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento disciplinare individuati dai docenti nelle programmazioni annuali e selezionati per la valutazione.

I livelli non solo superano “il voto numerico su base decimale, ma rappresentano una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti”.

Cambia così la prospettiva valutativa che assume valore formativo poiché restituisce un ventaglio di informazioni che ricadono sia sull'alunno che sull'insegnante a sostegno dei processi di autovalutazione e di orientamento.

- **Avanzato;**
- **Intermedio;**
- **Base;**
- **In via di prima acquisizione.**

I livelli d'apprendimento sono declinati sulla base di quattro dimensioni: **l'autonomia, la tipologia della situazione, le risorse, la continuità.**

Le dimensioni di sviluppo degli apprendimenti sono i criteri in base ai quali osservare i comportamenti che l'alunno mobilita per agire in un determinato contesto e concorrono a delineare i livelli di padronanza degli apprendimenti raggiunti dagli alunni.

Le quattro dimensioni sono così esplicitate:

2. **l'autonomia** dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
3. **la tipologia della situazione** (*nota o non nota*) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) *nota* può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione *non nota* si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
4. **le risorse mobilitate** per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
5. **la continuità** nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

Ciascuna dimensione si sviluppa secondo i quattro livelli delineati.

CRITERI DI OSSERVAZIONE E RILEVAZIONE DEI LIVELLI D'APPRENDIMENTO

Allegato 16

Tab. 1

LIVELLI	DIMENSIONI DELL'APPRENDIMENTO			
	AUTONOMIA	TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE	RISORSE MOBILITATE	CONTINUITÀ
AVANZATO	L'alunno porta a termine il compito in completa autonomia	L'alunno mostra di aver raggiunto con sicurezza l'obiettivo in situazioni note (cioè proposte dal docente) e non note (<i>situazioni nuove</i>)	L'alunno porta a termine il compito utilizzando una varietà di risorse fornite dal docente e reperite spontaneamente in contesti formali e informali.	L'alunno porta sempre a termine il compito con continuità tutte le volte richieste o attese.
INTERMEDIO	L'alunno porta a termine il compito in autonomia ; solo in alcuni casi (<i>situazioni non note</i>) necessita dell'intervento diretto dell'insegnante	L'alunno mostra di aver raggiunto con sicurezza l'obiettivo in situazioni note, in situazioni non note, a volte, necessita dell'aiuto dell'insegnante	L'alunno porta a termine il compito utilizzando le risorse fornite dal docente e solo talvolta reperite altrove.	L'alunno porta a termine il compito con continuità nelle situazioni a lui conosciute.
BASE	L'alunno porta a termine il compito il più delle volte con il supporto dell'insegnante, occasionalmente è autonomo	L'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo solo in situazioni note.	L'alunno porta a termine il compito utilizzando solo le risorse fornite dal docente.	L'alunno porta a termine il compito in modo discontinuo; con continuità se supportato dal docente.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	L'alunno porta a termine il compito solo con il supporto dell'insegnante	L'alunno mostra di aver raggiunto l'essenzialità dell'obiettivo in situazioni note e solo con il supporto dell'insegnante.	L'alunno porta a termine il compito utilizzando solo le risorse fornite appositamente dal docente.	L'alunno porta a termine il compito in modo discontinuo e solo con il supporto costante dell'insegnante.

Dalla combinazione delle quattro dimensioni di sviluppo si strutturano i quattro livelli d'apprendimento.

I livelli di apprendimento così delineati rappresentano ***i giudizi descrittivi*** da **riportare fedelmente nel documento di valutazione** per descrivere i risultati conseguiti in termini di comportamenti apprenditivi rispetto ad ogni obiettivo disciplinare individuato nella progettazione di classe/interclasse in coerenza con il curriculum d'istituto.

Allegato 16

Tab 2

I livelli d'apprendimento

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

In caso di apprendimenti in via di prima acquisizione o non ancora raggiunti, la normativa prevede che i docenti, nell'autonomia didattica ed organizzativa, attivino percorsi specifici per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 2. Comma 2 d.lgs. 62/2017).

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) compreso l'insegnamento di educazione civica.

Nell'a.s. 2021/22 l'istituto Comprensivo propone quanto segue:

- per la valutazione *intermedia* e *finale* di **primo** e **secondo quadrimestre** i livelli di apprendimento si riferiscono agli esiti raggiunti dalle alunne e dagli alunni relativamente al repertorio degli **obiettivi disciplinari e/o trasversali** selezionati all'interno dei nuclei tematici disciplinari prescelti, compresi quelli di educazione civica.

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento

della Religione Cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con **giudizio sintetico** sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Rubrica di corrispondenza tra giudizio di profitto e livello di apprendimento in correlazione con il livello del certificato delle competenze.

Tabella A 1

<p>GIUDIZIO DI PROFITTO In termini di conoscenze, abilità, competenze disciplinari</p>	<p>LIVELLO</p>	<p>DESCRITTORI DEI LIVELLI DI D'APPRENDIMENTO (O.M. 172. 4/12/2020)</p>	<p>CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE</p>
<p>Conoscenze ampie, complete e particolarmente approfondite. Ottima capacità di comprensione e di analisi; corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati esaurienti; esposizione fluida e ben articolata, con uso di terminologia corretta, varia e linguaggio specifico appropriato, sicurezza e competenza nell'utilizzare le strutture morfosintattiche; autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici e originali; capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.</p>	<p>AVANZATO</p>	<p>L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.</p>	<p>LIVELLO AVANZATO L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi scomponendoli in micro-problemi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli</p>
<p>Conoscenze complete, organiche, approfondite. Apprezzabile capacità di comprensione e di analisi; efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove; orientamento sicuro nella soluzione di un problema con risultati soddisfacenti; esposizione chiara e ben articolata, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico appropriato, competenza nell'utilizzare le strutture morfosintattiche; autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti originali; capacità di operare collegamenti tra discipline.</p>			<p>INTERMEDIO</p>

<p>nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili; esposizione chiara con uso di terminologia varia e linguaggio adeguato al contesto; buona correttezza ortografica e grammaticale; autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, con apporti critici talvolta originali.</p>			
<p>Conoscenze generalmente complete e sicure. Adeguate capacità di comprensione e di analisi; discreta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico; sufficiente correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.</p>		<p>risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.</p>	<p>consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite</p>
<p>Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi. Elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi; accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento sicuro se guidato nell'analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a livello linguistico e grammaticale, lessico povero ma appropriato, imprecisione nell'effettuare sintesi con parziale autonomia nella rielaborazione delle conoscenze acquisite</p>	<p>BASE</p>	<p>L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.</p>	<p>LIVELLO BASE L'alunno/a svolge compiti anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.</p>
<p>Conoscenze frammentarie e parziali. Limitata capacità di comprensione e di analisi; modesta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento difficoltoso e incerto nell'analisi e nella soluzione di un problema, errori a livello grammaticale bagaglio minimo di conoscenze</p>	<p>IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE</p>	<p>L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.</p>	<p>LIVELLO INIZIALE L'alunno/a, se guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.</p>

lessicali con uso della lingua appena accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.			
---	--	--	--

b. Valutazione del processo globale

D.lgs 62/2017 -Art.1 comma 3. «(...) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.»

O.M. 172 del 4 dicembre 2020 Art. 3. comma 8. «La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.»

Il Collegio ha scelto i seguenti indicatori per la formulazione del **giudizio globale**:

Tabella C

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLFA	
SCUOLA PRIMARIA	
Classe prima	
Indicatori	
Dimensione (quali aspetti considero?)	CRITERI (cosa valuto ?)
Situazione di partenza	- Livello di conoscenze e abilità in ingresso *(solo per il primo quadrimestre)
Livello globale di sviluppo degli apprendimenti	- progressi registrati descritti come conoscenze, abilità e competenze - consapevolezza
Processo formativo	- Autonomia operativa intesa come autoregolazione nel lavoro: organizzazione dei tempi, utilizzo degli strumenti, individuazione delle priorità e pianificazione delle azioni - Impegno , assunzione di responsabilità - partecipazione
Classe seconda e terza	
Indicatori	
Dimensione (quali aspetti considero?)	CRITERI (cosa valuto ?)
Situazione di partenza	- Livello di competenze culturali in ingresso *(solo per il primo quadrimestre)

Livello globale di sviluppo degli apprendimenti	<ul style="list-style-type: none"> - progressi registrati descritti come conoscenze, abilità e competenze - consapevolezza - strategie di studio *(solo per la classe terza)
Processo formativo	<ul style="list-style-type: none"> - Autonomia operativa intesa come autoregolazione nel lavoro: organizzazione dei tempi, utilizzo degli strumenti, individuazione delle priorità e pianificazione delle azioni - Impegno, assunzione di responsabilità e iniziativa - partecipazione
Classe quarta e quinta	
Indicatori	
Dimensione (quali aspetti considero?)	CRITERI (cosa valuto ?)
Situazione di partenza	<ul style="list-style-type: none"> - Livello di competenze in ingresso*(solo per il primo quadrimestre)
Livello globale di sviluppo degli apprendimenti	<ul style="list-style-type: none"> - progressi registrati descritti come conoscenze, abilità e competenze - consapevolezza - strategie di studio - esposizione orale
Processo formativo	<ul style="list-style-type: none"> - Autonomia operativa intesa come autoregolazione nel lavoro: organizzazione dei tempi, utilizzo degli strumenti, individuazione delle priorità e pianificazione delle azioni - Impegno, assunzione di responsabilità e iniziativa - partecipazione

6. VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, il campo di intervento, a livello normativo, si estende all'intera area che comprende:

- a. Alunni disabili (legge 104/1992);**
- b. Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010);**
- c. Alunni con svantaggio sociale e culturale;**
- d. Alunni svantaggiati dalla non conoscenza della lingua italiana.**

Alla specificità individuale di ogni studente, la scuola è chiamata a rispondere con interventi e competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro.

I percorsi individualizzati e personalizzati, tenendo conto delle reali esigenze dell'alunno, devono favorire i processi di integrazione e di inclusione all'interno della classe e il raggiungimento degli obiettivi didattici.

Il Team di classe definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento, delineando i tempi dedicati all'analisi della situazione, alla progettazione e alla condivisione dei progetti personalizzati.

D.lgs 62/2017 Art. 11 - VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Comma 1. *“La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.*

Comma 2. *Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità' i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.*

Comma 3. *L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.*

Comma 4. *Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova”.*

a IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il PEI (d.lgs.66/17 – d.lgs. 96/19) descrive il progetto per il singolo alunno Diversamente Abile ed è elaborato con il contributo di tutti i docenti e gli operatori coinvolti, attraverso l'osservazione pedagogica e la documentazione raccolta sullo studente e sul contesto scolastico e territoriale.

Viene redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico a cura del docente referente, e diventa il documento base negli incontri di verifica e riprogettazione tra gli operatori della scuola, la famiglia ed i servizi sanitari e/o sociali.

Il PEI è un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente stesso perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione.

La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete.

I docenti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto; è importante che si stabiliscano i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità individuali.

È necessario tenere conto:

- degli obiettivi raggiungibili dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza e degli obiettivi minimi previsti dai Piani di studio per la Scuola Primaria;
- individui modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe;
- definisca i soggetti (docenti di classe, docenti di supporto, facilitatori, assistenti educatori e altri operatori...) che concorrono alla progettazione delle verifiche e contribuiscono alla valutazione.

MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE

O.M. 172 4/12/2020 Art. 4

(Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)

Comma 1. *“La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66.”*

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate.

Il Team di classe definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione.

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel documento ed espressa con **giudizi descrittivi globali e livelli di apprendimento** ad esso coerenti.

b. INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Nel PDP sono delineate le metodologie e le attività didattiche in rapporto alle capacità individuali specificando le misure dispensative e gli strumenti compensativi. In alcuni casi possono essere sufficienti solamente alcune indicazioni a carattere trasversale per tutte le discipline; in altri, invece, si rende necessaria una definizione precisa all'interno di ciascuna disciplina.

Durante l'anno scolastico ogni verifica ed eventuale adeguamento degli interventi, fa riferimento a quanto condiviso ad inizio percorso e riportato nel PDP.

Ad un'attenta disamina dell'**articolo 11 del decreto 62/2017** si rileva quanto segue:

Comma 9 *“Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe”.*

La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.

Comma 10. *“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato”.* Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno adottate al fine di permettere all'alunno di dimostrare l'apprendimento conseguito.

c. INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo significativo la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e formativo.

Il Team di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, riconosce quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educative/didattiche specifiche; rileva i bisogni educativi della situazione; progetta le azioni educative/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita.

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa sia informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di responsabilità e sulla necessità di collaborazione.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

O.M. 172 4 dicembre 2020 Art. 4

(Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)

Comma 2. *“La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.”*

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.

A tal fine è importante che il Team di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:

- concordi, per le attività che l'alunno svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di obiettivi d'apprendimento, contenuti e competenze da raggiungere;
- individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove simili a quelle della classe;
- stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti raggiunti è espressa con giudizi descrittivi di livello in coerenza con i percorsi personalizzati stabiliti dal team.

d. INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI STRANIERI NON ITALOFONI

In presenza di alunni stranieri, appena giunti in Italia, con evidenti problemi di comprensione della lingua italiana, è bene che la scuola adotti particolari procedure e strategie per una buona integrazione. Per poter inserire l'alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione ogni scuola può predisporre attività di accoglienza dell'alunno nell'istituto e nella classe. In questa fase è possibile richiedere la presenza, in classe, di un mediatore culturale/facilitatore che possa facilitare l'interazione tra tutti i soggetti presenti, permettendo all'alunno di essere coinvolto nelle attività proposte, di raccontare della propria esperienza scolastica, del proprio paese, dei propri interessi. Tutti i docenti della classe e della sezione si impegnano a:

- rilevare i bisogni specifici di apprendimento e favorire la partecipazione ai corsi di alfabetizzazione-lingua;
- prestare attenzione al clima relazionale;
- favorire l'integrazione nella classe, promuovendo attività di piccolo gruppo;
- strutturare percorsi adeguati alle competenze dell'alunno, così come previsto dalla legge 53/2003 che promuove la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente;
- individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina o campo d'esperienza.

Anche per gli alunni stranieri saranno predisposti dei piani personalizzati con gli obiettivi che si intende perseguire nel corso dell'anno scolastico. La valutazione, espressa attraverso giudizi descrittivi, terrà conto di quanto riportato nel piano personalizzato.

7. VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA

D.lgs 62/2017 Art. 2 - VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Comma 7. *“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.”*

I docenti incaricati dell’insegnamento della Religione Cattolica e di attività alternativa fanno parte della componente docente negli organi scolastici ed hanno gli stessi diritti e doveri degli altri, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della suddetta disciplina.

Tale valutazione, che descrive il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti, viene espressa mediante la rubrica di valutazione predisposta con un **giudizio sintetico**. ([Allegato 11 Tabella D Rubrica giudizi di valutazione IRC- Attività alternativa](#))

8. VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

D.lgs 62/2017 Art. 3 - AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Comma 1. *“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.”*

Comma 2. *Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.”*

Comma 3. *I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.*

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con un livello in via di prima acquisizione in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

La non ammissione è comunque possibile dopo che siano stati adottati e documentati interventi di recupero/sostegno che non abbiano dato risultati produttivi.

Criteri di non ammissione scuola primaria

In sede di scrutinio finale gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva e alla prima classe della SSIG tenuto conto dei **criteri** definiti dal collegio.

Criteri di **non ammissione** alla classe successiva e alla prima classe della SSIG:

1. gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
2. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di **documentati** interventi personalizzati di recupero.

La **non ammissione** è prevista solo in casi eccezionali e comprovati da motivazione puntuale. La decisione è assunta all'unanimità in sede di scrutinio finale ([Allegato n. 6](#)).

Il team dei docenti riporta sul verbale l'elenco degli alunni non ammessi e quello degli alunni ammessi con sufficienze non oggettive, ma deliberate dal team stesso.

Gli studenti ammessi alla classe successiva con sufficienze non oggettive dovranno dimostrare di aver recuperato entro il mese di settembre. Tale recupero verrà testato attraverso la somministrazione delle successive comuni prove d'ingresso.

9. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

O.M.172 4dicembre 2020 Art.3

(Modalità di valutazione degli apprendimenti)

Comma 1. *“A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.”*

Comma 4. *“I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curriculum d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.”*

Comma 6. *“I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:*

- a) *In via di prima acquisizione*
- b) *Base*
- c) *Intermedio*
- d) *Avanzato”*

“Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell'apprendimento rilevati in modo continuativo.”

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi”.

Il decreto legislativo n. 62/2017, chiarisce che ogni istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell'efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori che deve comunque contenere:

- la disciplina;
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);
- il livello;
- il giudizio descrittivo.

Nell'a.s. 2021/22 l'istituto Comprensivo, propone quanto segue:

- per la valutazione intermedia e finale di **primo e secondo quadrimestre** sul documento di valutazione i docenti di classe e/o interclasse dovranno riportare gli **obiettivi disciplinari e/o trasversali** selezionati all'interno dei nuclei tematici disciplinari prescelti, compresi quelli di educazione civica.

Per ogni disciplina, accanto ai corrispondenti nuclei tematici/obiettivi saranno riportati i giudizi descrittivi e il relativo livello di giudizio scritto per esteso.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo per gli **obiettivi disciplinari e/o trasversali** selezionati all'interno dei nuclei tematici disciplinari prescelti coerenti le Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con **giudizi descrittivi che indicano differenti livelli di apprendimento**.

Il livello indicato nel documento di valutazione, indica **i profitti, i processi maturati** in termini di **autonomie, risorse mobilitate, tipologia della prova e continuità**. ([Allegato n. 16 Nuovo Documento di Valutazione](#))

D.Lgs 62/2017 Art 2 – VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Comma 3. “(...) la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (...)”

La valutazione è integrata dalla descrizione del **livello globale di sviluppo** degli apprendimenti raggiunti. Il giudizio deve esplicitare la progressiva evoluzione rispetto ai livelli di partenza, i progressi conseguiti e il livello di consapevolezza, strategie di studio e del processo formativo messo in atto come impegno, partecipazione e autonomia. Esso rappresenta un valido elemento informativo per la compilazione del certificato delle

competenze al termine della scuola primaria. ([Allegato n. 14 Tabella C1 Rubrica di valutazione dei livelli dei giudizi globali](#))

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine del quinquennio la scuola certifica le **competenze** raggiunte da ciascun alunno. L'**art. 9 D.leg. n. 62/2017** indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In merito ai tempi e alle modalità di compilazione del certificato delle competenze si riporta quanto stabilito dalla D.M. n. 742 del 03/10/17 *“La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. ... Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo”*. I modelli fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. ([Allegato n. 2](#))

11. STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE ESTERNA

D.lgs 62/2017 Art. 4 - RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Comma 1. *“L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell’ambito della promozione delle attività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta”*.

Comma 2. *“Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scola-stiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia della azione didattica”*.

Comma 4. *“Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue”*.

Art 11. Comma 4. *Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova”.*

Nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, la valutazione è orientata al miglioramento della scuola: gli Esiti della valutazione esterna forniscono alle scuole elementi e indicazioni per la messa a punto, l'attuazione e /o la modifica dei piani di miglioramento.

Il Piano di Miglioramento d'Istituto descrive infatti i processi che la scuola intraprende in un'ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne fanno parte, per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, la qualità dell'offerta formativa e l'innovazione degli ambienti di apprendimento.

Gli esiti della valutazione esterna sono necessari a favorire i meccanismi di dialogo e di riflessione all'interno della scuola e attivare di conseguenza la partecipazione e il cambiamento a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica per poter rispondere efficacemente ai bisogni formativi degli studenti.

La valutazione esterna ha il compito quindi di approfondire la lettura dei diversi aspetti dell'organizzazione scolastica e delle priorità sulle quali orientare il miglioramento, in un'ottica multiprospettica, favorita anche dal confronto tra la rappresentazione che la scuola si è data attraverso l'autovalutazione e quella fornita dal Nucleo Esterno di Valutazione. Lo strumento di valutazione esterna utilizzato per rilevare e misurare periodicamente il livello di apprendimento degli studenti italiani è costituito dalle prove INVALSI.

Gli standard delle prove sono definiti a partire dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Attualmente si prevede la somministrazione di prove oggettive di italiano e matematica per le classi seconde e di italiano, matematica e inglese per le classi quinte, discipline scelte anche per la loro valenza trasversale.

Lo scopo delle prove è quello di monitorare il Sistema Nazionale d'Istruzione e confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee.

In particolare sono utili:

- ✓ a ciascuno studente perché è un diritto conoscere il livello di competenze raggiunto;
- ✓ alle singole istituzioni scolastiche per l'analisi della situazione al fine di mettere a punto eventuali strategie di miglioramento;
- ✓ al M.I.U.R. per operare investimenti e scelte.

Permettono di confrontare ciascuna classe e ciascuna scuola con:

- l'intero Paese;
- le macro-aree geografiche;
- le singole regioni/province;
- le scuole della stessa tipologia.

[HOME](#)